

SKOS CSIAS COSAS

Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
Conférence suisse des institutions d'action sociale
Confederenza svizra da l'agid sozial
Confederenza svizra da l'agid sozial

Note integrative alle direttive COSAS

Gentili signore, egregi signori,

In allegato troverete gli aggiornamenti alle direttive COSAS in seguito alla prima tappa della revisione delle norme COSAS nel 2015. Gli aggiornamenti entreranno in vigore a partire dal 01.01.2016.

Sono stati apportati i seguenti cambiamenti e adattamenti:

Contenuto		Togliere	Inserire
Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale		1 foglio	1 foglio
Presa di posizione della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali degli affari sociali (CDOS)		1 foglio	1 foglio
Indice		2 fogli	2 fogli
Indice analitico		4 fogli	4 fogli
A.1	Scopo del sostegno sociale	A.1-1 – A.1-2	A.1-1 – A.1-2
A.2	La dimensione etica del sostegno sociale	A.2-1 – A.2-2	A.2-1 – A.2-2
A.3	Assicurare l'esistenza e l'integrazione: Aiuto materiale e individuale	A.3-1 – A.3-2	A.3-1 – A.3-2
A.4	Principi del sostegno sociale	A.4-1 – A.4-3	A.4-1 – A.4-3
A.6	Budget di sostegno e bisogno di sostegno	A.6-1 – A.6-3	A.6-1 – A.6-3
A.8	Condizioni, riduzione e soppressione della prestazione	A.8-1 – A.8-7	A.8-1 – A.8-7
B.1	Definizione e significato	B.1-1	B.1-1

B.2	Forfait per il mantenimento	B.2-1 – B.2-6	B.2-1 – B.2-6
B.3	Spese d'alloggio	B.3-1 – B.3-2	B.3-1 – B.3-2
B.4	Giovani adulti		B.4-1 – B.4-3
B.5	Spese di base per la salute	B.4-1 – B.4-3	B.5-1 – B.5-3
C.2	Supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa	C.2-1 – C.2-2	C.2-1
C.3	Supplemento d'integrazione minimo	C.3-1	
E.3	Obbligo di rimborso delle prestazioni del sostegno sociale	E.3-1 – E.3-2	E.3-1 – E.3-2
H.1	Capitolo A.6: Scheda di calcolo del budget	H.1-1 – H.1-2	H.1-1 – H.1-2
H.10	Capitolo F.5: Calcolo del contributo di convivenza nelle convivenze stabili e dell'indennità per la conduzione dell'economia domestica in comunità abitative e di vita	H.10-1 – H.10-5	H.10-1 – H.10-4
H.11	Giovani adulti nel sostegno sociale	H.11-1 – H.11-5	H.11-1 – H.11-3
H.12	Capitolo A.8.1: Condizioni	H.12-1 – H.12-2	H.12-1 – H.12-2

Con i nostri migliori saluti

Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale SKOS – CSIAS – COSAS

– aggiornamenti alle direttive COSAS

Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale

Conferenza svizzera dell'azione sociale

Raccomandazioni per i servizi di sostegno sociale dei cantoni, dei comuni,
della Confederazione e delle istituzioni sociali private.

Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale

Concetto e redazione: Conferenza svizzera dell'azione sociale
Illustrazioni e copertina: pol konzeption und gestaltung gmbh, Bern
Stampa: **rubmedia**, Wabern/Bern

4ª edizione: riveduta aprile 2005

(Nell'editare il complemento 12/14 nella citazione «5. Edizione» si è prodotto un errore di stampa.)

Complementi 12/05, 12/07, 12/08, 12/10, 12/12, 12/14, 12/15

© Conferenza svizzera dell'azione sociale.

I diritti d'autore di queste direttive appartengono alla COSAS. Senza autorizzazione scritta della COSAS, la loro traduzione è vietata, come pure la loro riproduzione e diffusione in qualsiasi forma.

Indirizzo per l'ordinazione:
Conferenza svizzera dell'azione sociale
Monbijoustrasse 22, 3000 Berna 14
Fax 031 326 19 10
E-Mail admin@skos.ch
Internet www.cosas.ch

Presenza di posizione della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali degli affari sociali (CDOS)

La presente pubblicazione „*Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale*” offre risposte tenendo ampiamente conto della prassi riferita al sostegno sociale in generale e, in particolare, al calcolo del minimo esistenziale sociale.

La CDOS ha approvato le presenti norme il 21 settembre 2015, raccomandando ai Cantoni di adottarle.

Indice

A PREMESSA E PRINCIPI GENERALI

A.1	Scopo del sostegno sociale	A.1—1
A.2	La dimensione etica del sostegno sociale	A.2—1
A.3	Assicurare l'esistenza e l'integrazione: aiuto materiale e individuale	A.3—1
A.4	Principi del sostegno sociale	A.4—1
A.5	Diritti e doveri dei beneficiari	A.5—1
A.5.1	Diritti	A.5—1
A.5.2	Doveri	A.5—3
A.6	Budget di sostegno e bisogno di sostegno	A.6—1
A.7	Versamento delle prestazioni	A.7—1
A.8	Condizioni, riduzione e soppressione della prestazione	A.8—1
A.8.1	Condizioni	A.8—2
A.8.2	Riduzione della prestazione quale sanzione	A.8—3
A.8.3	Non entrata in materia, rifiuto o soppressione delle prestazioni	A.8—5
A.9	Collaborazione fra il sostegno sociale privato e quello pubblico	A.9—1
A.9.1	Situazione di partenza	A.9—1
A.9.2	Principi	A.9—2
A.9.3	Misure	A.9—3

B COPERTURA DEI BISOGNI PRIMARI

B.1	Definizione e significato	B.1—1
B.2	Forfait per il mantenimento	B.2—1
B.2.1	Aventi diritto e contenuti	B.2—1
B.2.2	Importi raccomandati per il forfait di mantenimento	B.2—4
B.2.3	Persone che vivono in comunità abitative di tipo familiare	B.2—5
B.2.4	Persone che vivono in comunità abitative d'interessi	B.2—5
B.2.5	Persone che soggiornano in istituto	B.2—6
B.4	Giovani adulti	B.4—1
B.5	Spese di base per la salute	B.5—1
B.5.1	Cassa malati, partecipazioni e franchigia	B.5—1
B.5.2	Spese per cure dentarie	B.5—3

C PRESTAZIONI SPECIFICHE E SUPPLEMENTI D'INTEGRAZIONE

C.1	Prestazioni specifiche: pretesa e contenuto	C.1—1
C.1.1	Spese dovute a malattia e handicap	C.1—3
C.1.2	Spese dovute all'esercizio di un'attività lavorativa e spese per attività non remunerate da un salario	C.1—4
C.1.3	Integrazione e cura dei bambini e degli adolescenti	C.1—5
C.1.4	Scuola, corsi, formazioni	C.1—7
C.1.5	Imposte	C.1—8
C.1.6	Soggiorni di vacanze e di riposo	C.1—9
C.1.7	Partenza dal comune	C.1—10
C.1.8	Altre prestazioni specifiche	C.1—11
C.2	Supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa	C.2—1

D MISURE CHE FAVORISCONO L'INTEGRAZIONE SOCIALE E L'INSERIMENTO PROFESSIONALE

D.1	Premessa	D.1—1
D.2	Principi	D.2—1
D.3	Misure che favoriscono la qualità dell'integrazione sociale e dell'inserimento professionale	D.3—1
D.4	Aspetti organizzativi	D.4—1
D.5	Finanziamento	D.5—1

E COMPUTO DEL REDDITO E DELLA SOSTANZA

E.1	Entrate finanziarie	E.1—1
E.1.1	Principi	E.1—1
E.1.2	Quota non computata sui redditi dell'attività lucrativa	E.1—2
E.1.3	Reddito dei minorenni	E.1—4
E.2	Sostanza	E.2—1
E.2.1	Principi e quota esente	E.2—1
E.2.2	Sostanza immobiliare	E.2—4
E.2.3	Assicurazione vita (pilastro 3b)	E.2—5
E.2.4	Versamento anticipato dell'AVS	E.2—6
E.2.5	Quota di libero passaggio (2° pilastro) ed averi della previdenza privata vincolata (pilastro 3a)	E.2—6
E.3	Obbligo di restituzione delle prestazioni	E.3—1
E.3.1	Rimborso di prestazioni ottenute a pieno diritto	E.3—2
E.3.2	Rimborso di prestazioni ottenute in modo illegale	E.3—3

F PRETESE NEI CONFRONTI DI TERZI

F.1	Principi	F.1—1
F.2	Anticipo di prestazioni dovute da terzi	F.2—1
F.3	Obbligo d'assistenza fra coniugi e obbligo di mantenimento tra genitori e figli	F.3—1
F.3.1	Principi	F.3—1
F.3.2	Obbligo d'assistenza tra coniugi	F.3—2
F.3.3	Dovere di assistenza da parte dei genitori	F.3—4
F.4	Dovere di mantenimento secondo il diritto di famiglia	F.4—1
F.5	Comunità di abitazione e vita di tipo familiare	F.5—1
F.5.1	Principi	F.5—1
F.5.2	Indennità per la gestione dell'economia domestica	F.5—2
F.5.3	Contributo nell'ambito di un concubinato	F.5—3

G BASI GIURIDICHE

H GUIDA PRATICA

H.1	Cap. A.6: scheda di calcolo del budget	H.1—1
H.2	Cap. B.4.2: commento relativo alle cure dentarie	H.2—1
H.3	Cap. F.3.3: calcolo dei contributi da parte dei genitori	H.3—1
H.4	Cap. F.4: calcolo dei contributi dei parenti	H.4—1
H.5	Consulenza specializzata esterna	H.5—1
H.6	Formazione, formazione continua e perfezionamento professionale	H.6—1
H.7	Sostegno alle persone che esercitano un'attività indipendente	H.7—1
H.7.1	Persone che esercitano un'attività indipendente nel settore agricolo	H.7—3
H.8	Cap. B.4.1: raccomandazioni riguardo all'assicurazione malattia per le persone senza domicilio di assistenza	H.8—1
H.9	Cap. E.3: calcolo del rimborso dovuto in virtù del diritto in materia di aiuto sociale	H.9—1
H.10	Cap. F.5: Calcolo del contributo di convivenza nelle convivenze stabili e dell'indennità per la conduzione dell'economia domestica in comunità abitative e di vita	H.10—1
H.11	Giovani adulti nel sostegno sociale	H.11—1
H.12	Cap. A.8.1: Condizioni	H.12—1
H.13	Cap. A.8.3: Soppressione delle prestazioni	H.13—1



Indice analitico

A

Abbigliamento	B.2—1
Abbonamento a metà prezzo	B.2—1
Acquisizione di capitale	E.3—2
Adeguamento al rincaro	B.2—2/4
Agricolo	H.7—3/4/5/6/7/8
Alimentazione	B.2—1
Alimenti	E.1—4, F.3—4
Alloggio	B.3—1/2, F.5—1, H.11—3/4
Animali domestici	B.2—1
Anticipo di prestazioni dovute da terzi	F.2—1
Articoli da toilette	B.2—1
Assegni familiari	E.1—4
Assicurazione mediche di base	A.3—1, A.6—1/3, B.1—1, B.5—1/2, C.1—3
Assicurazione immobiliare	C.1—11
Assicurazione responsabilità civile	A.6—2, C.1—11
Assicurazione vita	E.2—5
Assicurazioni complementari (cassa malati)	C.1—3
Attività indipendente	H.7—1/2
Attività lucrativa	A.5—3, A.6—2, C.1—4, E.1—1/2, E.1—4, E.3—2
Automobile	C.1—4, E.2—1
AVS – contributo minimo	B.1—1

B

Beneficiari	A.5—1/2/3/4
Beni immobiliari	E.2—4
Bevande	B.2—1/2
Bicicletta	B.2—1
Bisogni materiali primari	A.3—1/2, A.6—1/2/3, B.1—1
Budget di sostegno	A.6—1/2/3
Buono	A.7—1

C

Calzature	B.2—1
Campi scolastici	C.1—7
Cassa malati	B.5—1/2, F.2—1, H.8—1
Ciclomotore	B.2—1
Cinema	B.2—1
Colonie	C.1—7
Computer	B.2—1
Comunità abitative di tipo familiare	B.2—5, B.3—2, B.4—1, F.5—1/2, H.10—1/2/3, H.11—3
Comunità abitative d'interessi	B.2—5, B.3—2, B.4—2, H.11—3
Comunità terapeutica	B.2—6
Concessione radio/TV	B.2—1
Condizioni	A.8—1/2, H.12—1/2
Condono fiscale	C.1—8
Consulenza in materia di indebitamento	H.5—1
Consumi energetici	B.2—1
Contributi da parte dei genitori	F.3—1/4/5, H.3—1
Contributi dei parenti	F.4—1/2, H.4—1/2
Convivenza	F.5—1/2/3, H.10—1/2/3
Coppie omosessuali	F.5—2
Corsi di sostegno didattico	C.1—7
Costituzione federale	A.1—1, A.3—1
Cura dei bambini e degli adolescenti	C.1—5
Cure del corpo	B.2—1
Cure dentarie	B.5—3, H.2—1
Cure mediche di base	B.5—1/2, H.8—1

D

Dentista	B.5—3, H.2—1
Deposito di garanzia	B.3—1
Dilazione d'imposte	C.1—8
Diritti del beneficiario	A.5—1/2
Diritti finanziari nei confronti di terzi	A.5—4, F.1—1

Diritto a chiarezza e puntualità	A.5—1
Diritto ad un aiuto per sostenere lo sforzo personale	A.5—2
Diritto ad una decisione scritta e motivata	A.5—2
Diritto di essere ascoltato	A.5—2, H.12—1
Diritto di visita	C.1—11
Diritto legale di agire e reagire	A.5—1
Divieto dell'arbitrio	H.12—1
Dovere d'informazione e di segnalazione	A.5—3, E.3—3
Dovere di assistenza da parte dei genitori	F.3—1/4/5, H.3—1
Dovere di mantenimento secondo il diritto di famiglia	F.4—1, H.4—1/2
Doveri del beneficiario	A.5—3/4

E

Economicità	A.4—3
Effetti personali	E.2—1
Elettricità	B.2—1

F

Forfait di mantenimento	B.2—1/2/3/4/5/6, B.4—1/2/3
Forfait per uno standard di vita agiato	H.4—1/2
Formazione	H.6—1/2
Franchigia	B.5—1/2, H.8—1

G

Garanzia ipotecaria	B.3—2, E.2—4
Garanzia materiale del minimo vitale	A.3—1/2, A.6—1/2/3, B.1—1
Gas	B.2—1
Giochi	B.2—1
Giornali	B.2—1
Giovani adulti	B.4—1/2/3, H.11—1/2/3/4/5/6

H

Handicap

C.1—3

I

Igiene dentaria

B.5—3

Incentivo

A.3—1, A.6—3, C.2—12, D.2—2, E.1—2/3

Indennità per la gestione dell'economia domestica

F.5—2

Individualizzazione

A.4—2

Integrazione professionale e sociale

A.1—1, A.3—1/2, A.5—4,

C.1—4/5, C.2—1, D.1—1/2, D.2—1/2/3, D.3—1

Ipoteca

B.3—1, E.2—4

L

LAMal

B.5—1/2, F.2—1, H.8—1

Lavoro di volontariato

C.2—1

Legalità

H.12—1/2

Lezione di musica

C.1—7

Lezioni particolari

C.1—7

Libero passaggio LPP

E.2—5

Libri

B.2—1

Liquidazione del bene immobile

E.2—4

M

Malattia

B.5—1/2, F.2—1, H.8—1

Minimo vitale

A.1—1/2, A.2—2, A.3—1/2, A.6—1/2/3,

B.1—1, B.5—1

Minorenni

E.1—4, E.2—2

Mobilio

E.2—1

Motivi per la riduzione delle prestazioni	A.8—3
Musica	C.1—7

N

Nettezza urbana	B.2—1
Non entrata in materia	A.8—5/6/7

O

Obblighi dei beneficiari	A.5—3/4
Obbligo d'assistenza tra coniugi	F.3—1/2/3
Obbligo di rimborso delle prestazioni del sostegno sociale	D.2—3, E.2—4, E.3—1/2/3, H.9—1
Oggetti uso domestico (piccoli)	B.2—1
Oneri ipotecari	B.3—1, E.2—4

P

Pagamenti diretti di fatture	A.7—1
Parità dei diritti	H.12—1/2
Parità di trattamento	A.4—2
Parrucchiere	B.2—1
Parte convertibile del patrimonio	H.4—1
Partenza dal comune	C.1—10
Pasti fuori casa	C.1—4
Patrimonio personale del minore	E.1—4
Perfezionamento professionale	H.6—2
Persone residenti in strutture istituzionali	B.2—6
Piano di sostegno individuale	A.6—1
Pilastro 3b	E.2—5
Pilastro 2, 3a	E.2—7
Prestazione e controprestazione	A.4—3

Prestazioni in natura	A.7—1
Prestazioni speciali imposte dalla situazione	C.1—1/2/3/4—11
Pretese nei confronti di terzi	A4—2, F.1—1, F.2—1
Previdenza professionale	E.2—5
Prima formazione	F.3—4, H.6—1, H.11—2
Professionalità	A.4—3
Proporzionalità della condizione	H.12—1/2

Q

Quota associativa	B.2—2
Quota della sostanza lasciata alla libera disposizione	E.2—3
Quota esente (franchigia) sul reddito da attività lucrativa	A6.—2, E.1—1/2/3

R

Reciprocità (controprestazione)	D.2—2
Reddito dei minorenni	E.1—4
Regali	B.2—2
Remunerazione per le attività di economia domestica	F.5—3
Riduzione della prestazione	A.8—1/3/4, D.2—3
Rifiuto della domanda	A.8—5/6/7
Rimborso delle prestazioni	D.2—3, E.2—4, E.3—1/2/3, H.9—1
Riqualifica professionale	H.6—1
Riscaldamento elettrico o a legna	B.3—1

S

Sanzioni	A.8—1/3/4, D.2—3
Scheda di calcolo del budget	H.1—1, H.10—4
Scuola obbligatoria	C.1—7
Seconda formazione	H.6—1

Sforzo personale	A.4—2, A.5—2, D.2—3, H.11—2
Soggiorni di vacanze e di riposo	C.1—9
Soppressione delle prestazioni	A.8—1/5/6/7, H13—1
Sostegno didattico	C.1—7
Spese d'alloggio	B.3—1/2, F.5—1, H.11—3/4
Spese di riscaldamento	B.3—1
Spese di trasporto	B.2—1
Spese dovute a malattia e handicap	C.1—3
Spese dovute a un'attività lavorativa	C.1—4
Spese mediche di base	B.5—1/2, H.8—1
Spese postali	B.2—1
Strumenti musicali	C.1—7, C.1—11
Stampanti	B.2—1
Supplemento di integrazione	C.2—1
Sussidiarietà	A.4—1, A.8—6/7, E.2—1, F.3—2
Svagli	B.2—1

T

Tabacco	B.2—1
Telecomunicazioni	B.2—1
Telefono	B.2—1
Terzo pilastro (3b/3a)	E.2—5
Trasloco	B.3—1
Trasporti pubblici locali	B.2—1
Tredicesima mensilità	E.1—1

V

Vacanze	C.1—9
Versamento a terzi	F.2—1/2
Versamento delle prestazioni	A.7—1
Versamento di acconti	A.7—1, B.2—4



A Premessa e principi generali

A.1 Scopo del sostegno sociale

Il sostegno sociale assicura l'esistenza alle persone che si trovano in stato d'indigenza, ne favorisce l'indipendenza economica e personale e ne promuove l'integrazione sociale. La garanzia del minimo vitale e il sostegno alla persona sono esplicitamente ancorati nella nuova Costituzione federale, in vigore dal 1° gennaio 2000.

Secondo l'articolo 12 della nuova Costituzione esiste un diritto al sostegno in caso di situazioni di bisogno. Chiunque si trovi in una situazione di bisogno e non sia in grado di provvedere a se stesso ha il diritto di essere aiutato e assistito e di ottenere i mezzi indispensabili per vivere in modo dignitoso.

La garanzia del diritto al minimo vitale costituisce la base del sostegno sociale.

Il minimo esistenziale sociale non tiene conto solo dell'esistenza e della sopravvivenza di chi ha bisogno, bensì anche della sua partecipazione alla vita sociale e professionale. Deve promuovere la responsabilità personale la determinazione all'auto aiuto.

Il sostegno sociale, così com'è regolamentato nelle leggi cantonali in materia di sostegno sociale, persegue dunque obiettivi che oltrepassano il semplice raggiungimento del minimo vitale. Oltre a garantire l'esistenza fisica, il sostegno sociale deve permettere alle persone che ne beneficiano di partecipare ed approfittare della vita economica e sociale, favorendo in tal modo la loro integrazione sociale e professionale. Il sostegno sociale condivide i suoi obiettivi con altre istituzioni di aiuto sociale, siano esse pubbliche o private, con cui collabora attivamente.

A.2 La dimensione etica del sostegno sociale

Ogni sostegno sociale consiste o nell'aiutare un essere umano ad integrarsi, ad affermarsi, ad orientarsi nell'ambiente che lo circonda, oppure nel trasformare, modificare ed influenzare l'ambiente circostante in modo che la persona vi si possa affermare e sviluppare con le proprie forze.

(Alice Salomon, 1926)

Gli importanti sconvolgimenti economici e sociali, nonché la crescente polarità fra pretese ed esigenze nei confronti della sicurezza sociale in un contesto di rarefazione dei fondi pubblici, hanno avuto come conseguenza un cambiamento di paradigma. Dallo Stato previdenziale si passa allo Stato sociale che attiva le risorse e potenzialità delle persone.

Nell'ambito del sostegno sociale, il cambiamento delle condizioni quadro ha trasformato anche la percezione dell'essere umano.

Lo Stato non pone più l'accento sulle deficienze di chi chiede sostegno, bensì sulle sue forze e sulle sue risorse che esso cerca di sostenere e sviluppare.

Nel contempo, la priorità è accordata alla responsabilità individuale e all'obbligo di attenuare la dipendenza dalle prestazioni statali. Acquisisce qui la sua massima valenza il principio «incoraggiare ed esigere», esso riflette una percezione positiva dell'essere umano, che riconosce ad ognuno la capacità di contribuire personalmente e autonomamente alla gestione della propria vita e ad integrarsi nella società.

I servizi del sostegno sociale, dal canto loro, devono impegnarsi ad agire sulle strutture sociali (per esempio nei settori dell'impiego, della formazione, della salute e dell'alloggio), affinché sia possibile creare le condizioni

che impediscono l'apparizione della povertà e che, nel limite del possibile, permettono ad ogni essere umano di vivere una vita autonoma e indipendente.

La giustizia sociale ed il rispetto della dignità umana rappresentano i fondamenti per una concezione moderna dell'aiuto sociale.

La pratica dimostra come la grande maggioranza dei richiedenti un sostegno sociale, nella misura delle loro possibilità, sia disposta a collaborare con i servizi. In questo spirito, il sostegno sociale costituisce una forma di partenariato che esclude trattamenti di favore ed abusi. Le presenti norme racchiudono quindi gli strumenti per evitare abusi nell'ambito del sostegno sociale. Non si tratta, tuttavia, di dare per scontata a priori e come regola, una percezione illecita del sostegno sociale, cosa che ne farebbe una «legislazione dell'abuso».

Il minimo esistenziale sociale, che assicura non solo l'esistenza fisica e la sopravvivenza, conferisce ai beneficiari anche la possibilità di partecipazione alla vita sociale e rimane quindi un valore di riferimento determinante. Si tratta pertanto di evitare l'esclusione, la precarietà, la criminalità, la ghettizzazione e quindi di offrire un contributo importante nella lotta contro la povertà e a favore della pace sociale.

Rispetto alla garanzia d'esistenza, la funzione d'integrazione ricopre un'importanza sempre maggiore. L'obiettivo del reinserimento di persone disoccupate, portatori di handicap e di persone nel bisogno è comune sia all'assicurazione disoccupazione, sia all'assicurazione invalidità, sia al sostegno sociale. Fra queste istituzioni s'impone quindi una stretta ed intensa collaborazione. In altri termini: oggi, più che mai, è d'importanza fondamentale la collaborazione interistituzionale (C II, vedi cap. D.4). Tuttavia, la missione d'integrazione può essere portata a buon termine solo se le competenze chiave sviluppate in ogni istituzione vengono sfruttate ed armonizzate in modo intersettoriale. La collaborazione interistituzionale deve dar luogo a forme adeguate di cooperazione pratica e sfociare, a medio e lungo termine, su un'armonizzazione giuridica e finanziaria.

A.3 Assicurare l'esistenza e l'integrazione: Aiuto materiale e individuale

Il sostegno sociale significa assicurare l'esistenza e l'integrazione: il sostegno sociale va compreso come l'ultima rete di protezione sociale che impedisce alle persone, o a gruppi di persone, di essere esclusi dalla partecipazione attiva alla vita sociale. Esso contribuisce in modo determinante a mantenere le basi del nostro Stato democratico e a garantire la pace sociale.

Ogni persona che non è in grado di assicurare la propria esistenza in modo autonomo, tempestivo o adeguato, ha diritto alla garanzia di poter vivere un'esistenza dignitosa e perciò, in caso di bisogno, al sostegno dello Stato. Questo diritto, il cui senso è garantito dall'art. 12 della Costituzione federale, si riferisce direttamente all'art. 7 della medesima Costituzione (dignità umana).

Nell'ambito del sostegno materiale si distinguono:

- la **garanzia materiale del minimo vitale** considera i costi computabili dell'alloggio, i costi dalle cure mediche di base e il fabbisogno per il mantenimento. Con la garanzia materiale del minimo vitale sono coperti i bisogni essenziali affinché si possa condurre, seppur modestamente, una vita adeguata e partecipare alla vita sociale.
- Le **prestazioni speciali imposte dalla situazione** sono commisurate alla circostanza specifica e aggiunte alla garanzia materiale del minimo vitale.
- **Quota esente (franchigia) sul reddito e supplementi di integrazione**, le quali presuppongono uno sforzo da parte del beneficiario nell'ambito dell'integrazione professionale e sociale e ne gratificano l'impegno in tal senso.

Il minimo esistenziale sociale corrisponde almeno alla garanzia materiale del minimo vitale. Qualora i relativi presupposti siano soddisfatti, sono erogate anche delle prestazioni speciali imposte dalla situazione. Sono inoltre concesse anche franchigie sul reddito e supplementi d'integrazione. (cfr capitolo C.1 e C.2).

Oltre al sostegno materiale (sostegno finanziario e altre prestazioni materiali), il sostegno personale rappresenta una parte indispensabile del sostegno sociale orientato ai risultati.

L'aiuto personale, sotto forma di consulenza, sostegno, motivazione, promozione, strutturazione della vita quotidiana o fornitura di prestazioni e servizi speciali, è il legame fra la garanzia dell'esistenza come mezzo, e l'integrazione professionale e sociale come obiettivo del sostegno sociale.

Oltre alla sua funzione sussidiaria di ultima rete di protezione, il sostegno sociale moderno svolge una funzione complementare in rapporto a quella del mercato del lavoro, sia nell'ambito dell'assicurazione materiale dell'esistenza, sia nell'ambito dell'integrazione sociale. Per impedire l'esclusione economica e sociale dei disoccupati, il sostegno sociale sviluppa offerte specifiche di lavoro e di integrazione. Il sostegno sociale offre quindi una serie di strumenti adeguati a sormontare le situazioni individuali di precarietà, ma anche – e in modo essenziale – quelle strutturali. Tuttavia, il sostegno sociale è sempre più spesso costretto a confrontarsi con diversi limiti. E' quindi compito della politica sociale creare basi differenti e più solide, al fine di evitare, o diminuire, le situazioni di precarietà strutturale.

Per far fronte ai processi di esclusione, il sostegno sociale deve anche preparare offerte che siano complementari a quelle del mercato del lavoro in ristrutturazione. La garanzia materiale del minimo vitale e la consulenza individuale vanno associate a misure che favoriscono l'integrazione sociale e il reinserimento professionale (v. cap. D).

A.4 Principi del sostegno sociale

Il sostegno sociale è basato su principi fondamentali, che vengono solo in parte evocati nella legislazione:

- **Salvaguardia della dignità umana**
- **Sussidiarietà**
- **Individualizzazione**
- **Copertura dei bisogni**
- **Parità di trattamento**
- **Professionalità**
- **Economicità**
- **Prestazione e controprestazione**

- **Salvaguardia della dignità umana**

Questo principio afferma che ogni persona ha il diritto di ricevere dalla collettività la garanzia di un minimo vitale. Inoltre questo principio presuppone che il destinatario dell'aiuto sia considerato quale soggetto attivo, e non oggetto passivo, dell'aiuto pubblico.

- **Sussidiarietà**

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando tutte le altre fonti d'aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale è erogato dall'ente cantonale preposto ed è sussidiario:

- *allo sforzo personale*: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il provento del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili;
- *agli obblighi da parte di terzi*: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d'intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d'assicurazione sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratti, indennizzi, borse di studio, ecc.;
- *alle prestazioni volontarie da parte di terzi*: le prestazioni d'aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse sono prese in considerazione nella determinazione dell'intervento pubblico.

▪ **Individualizzazione**

Il principio d'individualizzazione prevede che le prestazioni di sostegno sociale siano adattate ad ogni caso specifico e corrispondano sia agli obiettivi del sostegno sociale, che a quelli della persona interessata. Ciò, in virtù di un esame sistematico della situazione economica, personale e sociale della persona che richiede il sostegno (cfr sotto: Professionalità).

▪ **Copertura dei bisogni**

Questo principio prevede che il sostegno sociale rimedi ad una situazione di carenza individuale, concreta ed attuale, indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata. L'aiuto viene fornito per rimediare ad una situazione presente e futura (nel caso che la necessità perduri), ma non ad una situazione passata.

▪ **Parità di trattamento**

Sul piano materiale, i beneficiari di un sostegno non devono essere favoriti rispetto a coloro i quali vivono in condizioni modeste senza ricorrere al sostegno sociale. Le raccomandazioni delle norme COSAS tengono conto di tale principio.

▪ **Professionalità**

Il sostegno sociale professionale si fonda su una precisa valutazione della situazione personale e sociale del richiedente. Quando le persone richiedono un sostegno sociale per la prima volta, la consulenza professionale individualizzata e l'analisi approfondita del caso assumono un'importanza fondamentale. L'obiettivo principale è assicurare al richiedente la maggiore autonomia possibile, oltre a promuovere la sua integrazione ottimale nell'ambiente professionale e sociale.

Di regola – assieme al richiedente – si cerca di elaborare un piano di sostegno, sulla cui base si propongono misure adeguate alla sua situazione. Come complemento al sostegno materiale è messa a disposizione del postulante anche la consulenza individuale: o tramite l'ufficio del sostegno sociale o tramite altri servizi specializzati, durante tutto il processo di sostegno. Si tratta di offerte di cui è possibile approfittare sia in modo volontario, sia in modo vincolato.

▪ **Economicità**

L'economicità del sostegno sociale va ottimizzata tramite alcune standardizzazioni. Oltre a semplici direttive per il calcolo del budget di sostegno, si tratta anche di considerare le diverse possibilità di consulenza sociale: non tutti coloro che chiedono un sostegno necessitano nella stessa misura di consulenza individuale. In molti casi, è possibile una consulenza in gruppo (p.es. nell'ambito di programmi d'integrazione). A tal fine il sostegno sociale deve quindi avere le necessarie risorse personali, finanziarie, organizzative e strutturali.

▪ **Prestazione e controprestazione**

Sulla base delle leggi cantonali in materia di sostegno sociale, l'attribuzione del minimo esistenziale sociale è legata alla collaborazione di chi ne fa richiesta. Inoltre, le misure e i programmi per l'inserimento professionale e/o sociale (cfr. cap. D) si basano esplicitamente sul principio di prestazione e controprestazione: a chi ha svolto un'attività remunerata o fornito una prestazione volta a favorire l'integrazione professionale e/o sociale è riconosciuta una franchigia sul reddito rispettivamente un supplemento d'integrazione.

A.6 Budget di sostegno e bisogno di sostegno

Il budget di sostegno individuale comprende in ogni caso la copertura dei bisogni materiali di base (capitolo B) e, in molti casi, prestazioni complementari adeguate alla situazione specifica (capitolo C.1), supplementi d'integrazione (capitolo C.2) e/o franchigie sul reddito (capitolo E.1.2).

Le seguenti voci sono contemplate nel concetto di «bisogni primari»:

- ***Spese per l'alloggio (incluse tutte le spese accessorie).***
- ***Spese di base per la salute (incluse la franchigia, le partecipazioni ai costi e le spese dentarie).***
- ***Forfait di mantenimento.***

Con la garanzia materiale del minimo vitale sono soddisfatti i bisogni fondamentali per condurre una vita dignitosa.


Le prestazioni specifiche (capitolo C.1), i supplementi d'integrazione (capitolo C.2), nonché le franchigie sul reddito (capitolo E.1.2) contribuiscono – oltre alla garanzia del minimo vitale – a promuovere e a mantenere l'integrazione economica e sociale.

Per sapere se una persona ha diritto alle prestazioni, è indispensabile procedere a un'analisi dettagliata delle entrate e delle uscite mensili. Due nuclei familiari di uguale grandezza, pur avendo anche spese di alloggio e sanitarie identiche, possono avere bisogni più o meno differenti in funzione delle rispettive situazioni.

Di regola, un nucleo familiare ha diritto alle prestazioni quando le sue entrate mensili nette non sono sufficienti a coprire i costi per i bisogni primari secondo il capitolo B delle presenti norme. Per determinare il diritto alle prestazioni, i servizi del sostegno sociale possono accordare una franchigia sul reddito proveniente da un'attività lucrativa, come previsto dal capitolo E.1.2. Per determinare il diritto alle prestazioni, si può considerare anche l'eventuale diritto ad un supplemento di integrazione secondo il capitolo C.2. Sono considerate anche le prestazioni legate alle situazioni specifiche, previste al capitolo C.1, qualora si trattasse di spese comprovate, ricorrenti e con importi prevedibili, assolutamente indispensabili nella situazione concreta (p.es. spese di acquisizione del reddito, assicurazione responsabilità civile, spese per la cura dei figli).

Questo modo di calcolare il fabbisogno del sostegno sociale è applicato a tutte le persone bisognose di un aiuto a lunga scadenza, che vivono in nuclei familiari privati e sono in grado di assumersene i corrispondenti oneri. Rimangono riservati aiuti a corto termine a carattere transitorio (3 mesi al massimo) che lasciano intravedere la reale possibilità di ristabilire un'indipendenza materiale. In questi casi il minimo esistenziale sociale può situarsi al di sopra o al di sotto dell'usuale.

Il grafico sulla prossima pagina contiene tutte le possibili voci per calcolare il fabbisogno del sostegno sociale – dai costi per la garanzia materiale del minimo vitale (alloggio, salute, mantenimento) passando dalle prestazioni imposte dalla situazione arrivando fino alla quota di reddito esente (franchigia sul reddito) e ai supplementi d'integrazione – considerandole globalmente nel contesto per dimensionare le prestazioni d'aiuto in rapporto al minimo esistenziale sociale (cfr capitolo A.3) così come concretamente rapportarle ai capitoli della norma che seguono.



A.8 Condizioni, riduzione e soppressione della prestazione

L'aiuto del sostegno sociale è legato alla cooperazione da parte di chi lo richiede. Gli organi del sostegno sociale devono informare ogni beneficiario individualmente e in modo esaustivo sui suoi diritti e doveri (cfr capitolo A.5.1 e A.5.2), come pure sugli effetti giuridici di un eventuale mancato rispetto degli obblighi.

Alcuni doveri dei beneficiari derivano direttamente dalla legislazione, altri sono definiti individualmente, per ogni caso. Ne fa parte, in particolare, l'obbligo di fornire una controprestazione, la cui natura e ampiezza dipendono dalle risorse individuali e dalle circostanze specifiche del beneficiario. Nella misura del possibile, essa sarà negoziata direttamente con il beneficiario. Non tutti i beneficiari del sostegno sociale sono in grado di contribuire attivamente alla riduzione del loro bisogno di aiuto fornendo una controprestazione, per motivi sovente legati a problemi psichici o fisici. In tal caso non va messo in forse l'obiettivo della copertura del minimo vitale. Esigendo il rispetto degli obblighi, vanno tenuti presenti i principi di adeguatezza e di proporzionalità. Oltre alle possibilità individuali del beneficiario stesso, vanno valutate anche le condizioni realmente esistenti per poter fornire una controprestazione.

In caso di mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi legali sarà valutata l'opportunità di una riduzione della prestazione (cfr capitolo A.8.2).

La procedura formale da osservare per fissare condizioni e sanzioni è regolamentata dalla legislazione cantonale.

A.8.1 Condizioni

L'erogazione del sostegno materiale può essere subordinata a condizioni. Ciò permette di agire sul comportamento del beneficiario e di chiedergli in modo vincolante di rispettare gli obblighi. Le condizioni hanno bisogno di una base legale. L'obiettivo della condizione deve necessariamente coincidere con l'obiettivo del sostegno sociale. La condizione deve quindi rafforzare l'autonomia economica e personale del beneficiario e/o garantire che gli importi ottenuti dal sostegno sociale siano utilizzati a fini appropriati. Vanno rispettati i principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

Le condizioni devono essere comunicate al beneficiario in modo chiaro, in conformità alle disposizioni cantonali in una forma scritta semplice o sotto forma di una decisione formale. La persona interessata deve capire in modo chiaro e inequivocabile cosa ci si attende da lei e quali sono le conseguenze di un mancato rispetto delle condizioni. Alla persona interessata dev'essere data la possibilità di esprimersi sui fatti.

Principi procedurali da osservare per le condizioni e per le sanzioni: cfr Guida pratica, capitolo H.12.

A.8.2 Riduzione della prestazione quale sanzione

Nel caso la persona non rispetti le condizioni o violi i suoi obblighi legali, sarà valutata l'opportunità di un'adeguata riduzione delle prestazioni sotto forma di sanzione.

Una riduzione delle prestazioni deve essere fondata nella legislazione cantonale e rispondere al principio di proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione formale e motivata, e indicare le possibili vie di ricorso (cfr capitolo H.12). La persona interessata deve avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.

Prima di applicare una riduzione della prestazione nella forma di una sanzione, si deve verificare se:

- ***il comportamento avuto giustifichi una riduzione;***
- ***se la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei e che non farvi fronte avrebbe comportato una riduzione;***
- ***se la persona interessata ha delle giustificazioni rilevanti da addurre per il suo comportamento.***

Una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente distinta dalla restituzione di prestazioni del sostegno sociale nell'ambito dell'obbligo al rimborso (cfr capitolo E.3). Nel caso si abbia contemporaneamente sia una sanzione sia un obbligo di rimborso, l'ammontare globale non deve superare quello della sanzione.

▪ **Estensione della riduzione**

A titolo di sanzione, tenuto conto del principio di proporzionalità del fabbisogno di base per il mantenimento, possono essere applicate delle riduzioni che si situano in una fascia che va dal 5% fino al 30% del mantenimento, possono essere inoltre ridotte o sopresse la quota esente (franchigia) sul reddito così come i supplementi per l'integrazione.

Il principio di proporzionalità richiede un procedimento specifico e puntuale. La riduzione della prestazione per il mantenimento deve avere un rapporto adeguato sia con gli aspetti personali, sia materiali e temporali riguardo al comportamento contestato:

- ***sono da considerare le ripercussioni sulle persone coinvolte facenti parte della medesima unità di riferimento – in particolare nei confronti di bambini e di adolescenti;***
- ***L'entità del danno causato dal comportamento è da vagliare nel calcolo della sanzione. La riduzione massima del 30% del fabbisogno per il mantenimento è ammessa solo in casi di ripetuta o grave violazione degli obblighi;***
- ***Considerando l'entità del comportamento contestato, la riduzione è applicata al massimo per 12 mesi. Le riduzioni che superano il 20% sono da limitare a 6 mesi, poi sono da riesaminare.***

A.8.3 Non entrata in materia, rifiuto o soppressione delle prestazioni

Occorre distinguere fra la non entrata in materia su una domanda di sostegno sociale, il rifiuto di una domanda e la soppressione delle prestazioni che riguardano un caso aperto.

- ***Non entrata in materia su una domanda o soppressione della prestazione per mancanza di prove dell'indigenza***

Il diritto al sostegno sociale presuppone uno stato di indigenza. La persona che richiede un sostegno deve fornire informazioni sulla sua situazione e, nella misura in cui ciò sia necessario per la valutazione del diritto alle prestazioni, fornire la documentazione richiesta, sia al momento dell'inoltro della domanda di sostegno, sia durante il periodo in cui ne beneficia.

Se una persona che richiede un sostegno rifiuta di fornire le informazioni e i documenti richiesti necessari per calcolare il bisogno di sostegno, nonostante sia stata invitata a farlo, e informata per iscritto sulle conseguenze di un suo rifiuto, per l'organo del sostegno sociale diventa impossibile verificare l'eventuale diritto alle prestazioni del sostegno sociale. In tal caso, esso sarà costretto a decidere di non entrare in materia. Se questa situazione si presenta in un caso con un incartamento già aperto e con un sostegno già versato, è possibile sopprimere le prestazioni, previo avviso e audizione della persona interessata, giustificando tale misura con l'impossibilità di valutare lo stato di indigenza ed esprimendo seri dubbi sul perdurare di tale stato.

Gli organi del sostegno sociale offriranno il loro aiuto a chi, a causa di problemi personali, non è oggettivamente in grado di assumere in modo autonomo il proprio dovere di cooperazione e, quindi, di fornire i documenti richiesti.

- ***Rifiuto della domanda se mancano i presupposti per il diritto alle prestazioni***

La persona che presenta una domanda di sostegno sociale ha diritto all'esame della sua situazione. Se non esistono le condizioni per la concessione di una prestazione (indigenza non accertata dal calcolo dei bisogni, presenza di un patrimonio), la domanda va rifiutata. Su richiesta della persona interessata, la decisione negativa va comunicata per iscritto.

- ***Revoca delle prestazioni a causa della violazione del principio di sussidiarietà***

La revoca parziale o completa delle prestazioni destinate a coprire il minimo vitale è una misura molto grave. Essa è ammissibile solo in caso di violazione del principio della sussidiarietà e non può essere pronunciata come sanzione (cfr Guida pratica, capitolo H.13).

Una soppressione (parziale) delle prestazioni per violazione del principio di sussidiarietà è ammissibile allorquando la persona beneficiaria rifiuta, esplicitamente e conoscendo le conseguenze che ne risulteranno, di accettare un lavoro che corrisponde alle sue competenze, che le si potrebbe ragionevolmente chiedere di svolgere e che sarebbe concretamente a sua disposizione (cfr capitolo A.5.2). Lo stesso vale per una persona beneficiaria che rifiuta di far valere un diritto a prestazioni calcolabili e ottenibili a titolo di reddito sostitutivo, che le permetterebbe di sopperire parzialmente o completamente alla sua lacuna di reddito. Per la richiesta del reddito di sostituzione non vanno posti troppi ostacoli o difficoltà.

Secondo il principio di sussidiarietà, in presenza di un reddito sostitutivo realizzabile non sussiste nessuna indigenza. Il reddito sostitutivo realizzato è computato quale entrata nel calcolo del fabbisogno e, semmai, sono erogate prestazioni a titolo sussidiario.

Inoltre, una soppressione delle prestazioni è ammissibile se la persona beneficiaria rifiuta di realizzare, entro un limite di tempo ragionevole, un bene immobiliare o altri beni che superano la somma patrimoniale concessa a libera disposizione (p. es. automobili, imbarcazioni, oggetti preziosi da collezione). (cfr capitolo E.2, E.2.2).

B Copertura dei bisogni primari

B.1 Definizione e significato

La copertura dei bisogni primari ingloba tutte le spese correnti necessarie alla conduzione dell'economia domestica. Queste spese corrispondono, in linea di massima, agli importi raccomandati o agli oneri effettivi. Deroghe a questa regola sono possibili solo nell'ambito della legislazione cantonale o delle presenti norme e devono essere il frutto di una decisione motivata da parte dell'autorità competente.

La garanzia della copertura dei bisogni primari non si basa soltanto sul diritto costituzionale di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana, ma fissa contemporaneamente un livello di aiuto standard sul piano svizzero, secondo le legislazioni cantonali in materia di sostegno sociale.

La copertura dei bisogni primari comprende:

- ***il forfait per il mantenimento (che varia secondo il numero di persone dell'economia domestica, cfr scala di equivalenza al capitolo B.2.2);***
- ***le spese dell'alloggio (comprese le spese accessorie);***
- ***le spese di base per la salute.***

A proposito dei bisogni primari e ai costi dell'alloggio, per i giovani adulti valgono delle regole speciali. (cfr capitolo B.4).

Il contributo minimo dell'AVS non è considerato una prestazione di sostegno sociale e non è sottoposto all'obbligo del rimborso. Secondo la legislazione federale (art. 11 LAVS e 3 LAI), l'importo minimo AVS delle persone che vivono in condizioni precarie è in effetti a carico della collettività conformemente al diritto cantonale.

B.2 Forfait per il mantenimento

B.2.1 Aveni diritto e contenuti

Il diritto al forfait è valido per tutte le persone in condizioni disagiate, abitanti nel nostro Paese e che hanno un'economia domestica propria.

IL FORFAIT PER IL MANTENIMENTO INCLUDE LE SPESE RELATIVE ALLE VOCI SEGUENTI:

- ***Alimentazione, bevande e tabacco***
- ***Abbigliamento e calzature***
- ***Consumi energetici (elettricità, gas, ecc.) escluse le spese accessorie***
- ***Pulizia, cura dell'appartamento e dell'abbigliamento, compresa la tassa sulla nettezza urbana***
- ***Acquisto di piccoli oggetti d'uso domestico***
- ***Spese sanitarie, escluse le franchigie e i farmaci non rimborsati dalla cassa malati***
- ***Spese di trasporto, compresi gli abbonamenti a metà prezzo (trasporti pubblici locali, manutenzione della bicicletta e del ciclomotore)***
- ***Telecomunicazioni (telefono, spese postali, ecc.)***
- ***Formazione e tempo libero (p. es. concessione apparecchi radiol/TV, computer, stampanti, sport, giocattoli, giornali, libri, costi di formazione, cinema, cura di animali domestici)***
- ***Cure del corpo (parrucchiere e articoli da toilette)***

- **Attrezzatura personale (materiale di cancelleria, ecc.)**
- **Bevande consumate fuori casa**
- **Altre (quote associative, piccoli regali)**

Non sono compresi: l'affitto, le spese accessorie e le spese mediche di base, nonché le prestazioni specifiche (cfr capitolo C).

La composizione delle voci di spesa e l'ammontare del fabbisogno di base per il forfait di mantenimento fa riferimento a un paniere di beni di consumo e prestazioni ridotto e riferito ai redditi più bassi della popolazione; ovvero ai redditi riferiti al 10% più povero delle economie domestiche svizzere. Ciò consente di far sì che i costi di mantenimento di queste persone siano confrontabili con le spese per l'economia domestica delle persone che non beneficiano di prestazioni di sostegno sociale ma vivono in situazioni economiche modeste.

L'adeguamento al rincaro del forfait per il mantenimento avviene allo stesso momento e con la stessa percentuale dell'adeguamento al rincaro delle prestazioni complementari all'AVS/AI. Gli importi sono arrotondati al franco superiore.

Il forfait di base per il mantenimento corrisponde ai costi del consumo quotidiani nelle economie domestiche a basso reddito e rappresenta quindi il minimo per un'esistenza dignitosa a lungo termine.

L'importo è inferiore sia a quello che serve come base di calcolo per le prestazioni complementari AVS/AI, sia a quello raccomandato dalla Conferenza degli uffici d'esecuzione e fallimenti quale minimo esistenziale che consente di iniziare una procedura esecutiva. Perciò è concesso diminuire tale importo solo in casi motivati, per un periodo limitato e solo per una percentuale stabilita (cfr capitolo A.8.3). Per quanto attiene la situazione di vita dei giovani adulti si rinvia al capitolo B.4.

Il forfait per il mantenimento è determinato in funzione del numero di persone appartenenti alla stessa economia domestica. La differenza nella struttura dei consumi fra adulti e bambini è trascurabile nell'ambito del forfait globale.

Per le economie domestiche di più persone si applicherà la scala d'equivalenza, approvata e sperimentata dalla COSAS (cfr capitolo B.2.2). Partendo dall'economia domestica di una persona sola si moltiplica il suo forfait per il coefficiente d'equivalenza corrispondente all'economia domestica di più persone. La scala d'equivalenza COSAS corrisponde ai risultati della statistica federale sui consumi ed è confrontabile con le scale d'equivalenza adottate a livello internazionale.

B.2.2 Importi raccomandati per il forfait di mantenimento a partire dal 2016*

Composizione dell'economica domestica	Scala d'equivalenza	Forfait di mantenimento p.eco. dom/mese dal 2016	Forfait di mantenimento p. pers./mese dal 2016
1 persona	1.00	986.–	986.–
2 persone	1.53	1'509.–	755.–
3 persone	1.86	1'834.–	611.–
4 persone	2.14	2'110.–	528.–
5 persone	2.42	2'386.–	477.–

Per ogni personnes supplementare **+200.–**

Per gli importi forfettari dei giovani adulti cfr capitolo B.4.

Il forfait di mantenimento permette al beneficiario di gestire in modo autonomo il proprio reddito e di assumersene la responsabilità. Se una persona non dovesse essere in grado di gestirsi in modo autonomo, sarà l'ufficio competente a prendere le misure adeguate (consigli per la gestione del budget, versamenti rateali, pagamento diretto di spese riconosciute).

* L'importo del fabbisogno di base 2016 corrisponde a quello del 2013, il quale a sua volta si basava su quello del 2011 (più un rincaro del 0.84% a contare dal 1.1.2013). L'adeguamento al rincaro di 0.4% applicato dalle PC al 1.1.2015 non è stato considerato.

B.2.3 Persone che vivono in comunità abitative di tipo familiare

Il fabbisogno per il mantenimento è stabilito proporzionalmente in rapporto alla grandezza totale del nucleo abitativo.

Con il termine «comunità abitative di tipo familiare» si intendono coppie o gruppi di persone che adempiono e/o finanziano congiuntamente le attività domestiche (abitare, mangiare, lavare, pulire, ecc.) e quindi convivono senza costituire un'unità abitativa in senso stretto (per esempio: concubini, genitori con un figlio maggiorenne).

Nella gestione comune dell'economia domestica, il fabbisogno della comunità di tipo familiare corrisponde a quello di un'unità di riferimento di analoga grandezza.

B.2.4 Persone che vivono in comunità abitative d'interessi

Il fabbisogno per il mantenimento è determinato indipendentemente dalla grandezza dell'economia domestica. È determinato dal numero di persone che convivono in comunità. Il corrispondente fabbisogno è ridotto del 10%.

Il termine «comunità abitativa d'interessi» definisce un gruppo di persone che abitano sotto lo stesso tetto con lo scopo di contenere i costi di locazione e delle spese accessorie. La conduzione (abitare, mangiare, lavare, pulire, ecc.) e la gestione finanziaria dell'economia domestica sono svolte per principio separatamente.

La coabitazione, oltre all'affitto, permette di ripartire e diminuire anche alcuni costi riconosciuti nel fabbisogno (per esempio, quelli per lo smaltimento dei rifiuti, i consumi energetici, l'abbonamento alla rete fissa, internet, canone TV, giornali, pulizia).

Il calcolo per giovani adulti che vivono in comunità abitative d'interessi è fatto secondo le indicazioni del capitolo B.4.

B.2.5 Persone che soggiornano in istituto

Ai beneficiari di un sostegno che soggiornano in istituti (cliniche, foyers, ecc.), in comunità terapeutiche o in pensioni, invece del forfait di mantenimento sarà accordato un importo per la copertura delle spese non previste nella retta. L'entità del forfait è commisurata alla mobilità fisica e psichica della persona. In tal caso la situazione dei giovani e di giovani adulti è da tenere in debita considerazione.

L'importo del forfait può variare da 255 a 510 CHF mensili, fatti salvi altri regolamenti cantonali in vigore.

B.3 Spese d'alloggio

L'affitto (o gli oneri ipotecari per le persone proprietarie del proprio alloggio) è computato tenendo conto dei valori medi del mercato immobiliare locale. Analogamente, anche le spese accessorie contrattuali sono da considerare nel calcolo della prestazione (nel caso il beneficiario sia il proprietario della locazione, sono da aggiungere anche le tasse usuali e le manutenzioni all'immobile assolutamente indispensabili).

Se le spese per il riscaldamento e per l'acqua calda (riscaldamento elettrico o a legna, boiler elettrico, ecc.) non sono incluse nelle spese accessorie, è rimborsato il costo del loro consumo effettivo.

Un affitto giudicato eccessivamente elevato è finanziato fintanto non sia trovata una soluzione abitativa adeguata tuttavia ragionevolmente più economica. Gli uffici d'assistenza sociale hanno il dovere di aiutare attivamente i beneficiari nella ricerca di un alloggio più conveniente. Nel caso di disdetta sono da rispettare le usuali condizioni contrattuali.

Prima di esigere il trasloco in un appartamento con l'affitto più conveniente, si dovrà esaminare attentamente il caso specifico. La decisione dovrà in particolare tener conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, il loro radicamento nel quartiere, l'età dei beneficiari, nonché lo stato di salute e il loro grado d'integrazione sociale. Se a giovani adulti con economia domestica propria si chiede il trasloco in un'altra forma abitativa più conveniente, si deve tener conto dei criteri riportati al capitolo B.4.

Nel caso si trovi un appartamento adeguato, è meglio evitare che gli uffici del sostegno sociale paghino un deposito di garanzia. Se ciò non è possibile, quest'importo è considerato alla stregua di una prestazione speciale nell'ambito delle spese per l'alloggio. Gli uffici preposti dovranno provvedere affinché la somma anticipata sia rimborsata.

Quando un assistito cambia comune di domicilio, l'ente di sostegno sociale precedente dovrà verificare se nel nuovo comune l'affitto previsto sarà accettato. Per le spese procurate da un trasloco, fanno stato le indicazioni del capitolo C.1.7.

Per persone che vivono in comunità di tipo familiare, ma non tutte a beneficio del sostegno sociale (cfr capitolo B.2.3), la quota mensile della pigione è suddivisa per il numero di persone che compongono l'economia domestica. Quest'importo è aggiunto al fabbisogno.

Per persone che vivono in comunità abitative e d'interessi bisogna considerare che le loro esigenze di spazio abitativo sono maggiori rispetto a quelle di coloro che vivono in una comunità di tipo familiare della medesima dimensione. Per le specifiche condizioni di alloggio e di vita dei giovani adulti si rimanda al capitolo H.1.1.

Persone che beneficiano del sostegno sociale da lungo tempo non possono rivendicare di poter continuare ad abitare nell'alloggio finora occupato, anche se è di loro proprietà. Tuttavia, se gli oneri ipotecari sono accettabili, è sempre opportuno appurare se le spese supplementari gravanti sulla collettività a seguito della permanenza nell'abitazione attuale, non possano essere coperte tramite la garanzia di un'ipoteca (cfr capitolo E.2.2).

Se un beneficiario si rifiutasse di cercare una nuova abitazione, o di traslocare in un alloggio più conveniente, allora potrebbe essergli riconosciuto solo l'importo corrispondente alle spese che sarebbero generate dall'abitazione più economica. Questa misura può far sì che il beneficiario non sia più in grado di sostenere i costi del suo attuale contratto, causandogli lo sfratto. In questo caso, però, l'ufficio del sostegno sociale sarà tenuto a offrirgli un alloggio temporaneo d'emergenza.

Di fronte alla diversità regionale degli affitti, si raccomanda di definire dei limiti massimi per le spese dell'alloggio a livello comunale o regionale, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.

B.4 Giovani adulti

Nell'ambito del sostegno sociale con il termine „giovani adulti“ s'intendono tutte le persone tra il 18.mo e il 25.mo anno d'età (entrambi compiuti).

La specifica situazione di vita dei giovani adulti nel periodo tra scuola, formazione professionale ed entrata nel mondo del lavoro (cfr Guida pratica; H.11) confrontata con quella di persone in analoga situazione, ma non beneficiari di aiuto sociale, impongono una sostanziale differenza nell'applicazione delle attuali norme di sostegno.

Le misure di formazione e d'integrazione sono elementi centrali per questo gruppo sociale. I giovani adulti che beneficiano di prestazioni sociali non devono però, per questo motivo, essere avvantaggiati rispetto ai giovani nelle medesime condizioni ma con redditi modesti e che non beneficiano di prestazioni.

Dai giovani adulti che non hanno terminato la loro prima formazione, ci si attende che abitino ancora presso i loro genitori sempre che non sussistano conflitti insormontabili. Qualora si giustifichi una residenza separata dall'economia domestica dei genitori, i giovani adulti devono allora cercare un alloggio conveniente in una comunità abitativa d'interessi. La conduzione di un'economia domestica propria è finanziata solo in casi particolari.

▪ ***Giovani adulti in comunità abitative o di vita***

Giovani adulti, che vivono con i genitori o in comunità di tipo familiare sono assistiti applicando il principio delle comunità abitative o della convivenza. (cfr capitolo F.5).

Per far fronte al proprio fabbisogno di mantenimento ricevono la quota parte del fabbisogno di base loro spettante. (Importo globale previsto per il mantenimento suddiviso per il numero delle persone che vivono nell'economia domestica = quota parte). La quota parte dell'affitto dei giovani adulti che vivono presso i genitori è loro conteggiata solo nel caso che ai genitori, a causa di circostanze particolari (quali per esempio rapporti personali, situazioni finanziarie) non siano ragionevolmente imputabili i costi globali dell'alloggio.

▪ ***Giovani adulti in comunità abitative di interessi***

Giovani adulti che vivono in una comunità abitativa senza un'economia domestica in comune, sono assistiti secondo i principi delle economie domestiche di due persone – convertiti però su una persona.

Sono considerati i giovani adulti che né conducono una propria economia domestica né vivono presso i genitori o sono collocati presso una struttura fissa con pensione completa; bensì vivono in una comunità abitativa senza però formare un'economia domestica (si tratta di una comunità abitativa d'interessi com'è il caso per comunità di studenti). Per far fronte al proprio fabbisogno di mantenimento ricevono la quota parte calcolata per un'economia domestica di due persone. Per i costi d'alloggio si deve considerare che le comunità abitative d'interessi hanno delle esigenze di spazio maggiori rispetto a comunità di tipo familiare della medesima dimensione.

▪ ***Giovani adulti con economia domestica propria***

Se per motivi impellenti è riconosciuta la conduzione di una propria economia domestica, l'aiuto è erogato sostanzialmente secondo i capitoli B.2 e B.3.

Il fabbisogno per il mantenimento è ridotto del 20% nei casi in cui il o i giovani adulti:

- non partecipano alle formazioni o misure orientate all'integrazione verso il mercato del lavoro;
- non svolge alcuna attività lucrativa adeguata;
- non si occupa della cura di un proprio figlio.

Nel caso non vi siano le premesse per un'economia domestica propria, dopo un adeguato periodo transitorio per la ricerca di un alloggio più conveniente, il calcolo del sostegno avviene come per i giovani adulti in comunità abitativa d'interessi.

B.5 Spese di base per la salute

B.5.1 Cassa malati, partecipazioni e franchigia

Le cure sanitarie nell'ambito dell'assicurazione malattia obbligatoria di base LAMal sono parte integrante della garanzia materiale del minimo vitale e devono essere quindi garantite in ogni caso.

Se, in casi eccezionali, non dovesse esistere una copertura assicurativa, le spese per la salute vanno a carico dal sostegno sociale. Ciò vale anche per le partecipazioni e le franchigie.

Nonostante il carattere obbligatorio di una tale assicurazione, succede che alcune persone residenti in Svizzera non siano assicurate contro la malattia. Ciò può essere il caso, per esempio, per le persone senza domicilio fisso. Sarebbe quindi il sostegno sociale a doversi occupare della loro copertura assicurativa. La guida pratica contiene raccomandazioni concrete in merito (v. capitolo H.8).

La cassa malati obbligatoria garantisce le prestazioni in caso di malattia, di infortunio (se non esiste un'altra assicurazione contro gli infortuni) e di parto. Famiglie e singoli a basso reddito hanno diritto a una riduzione dei premi, tramite sussidi cantonali specifici. L'ammontare della riduzione varia da un cantone all'altro.

I premi di cassa malati obbligatoria (assicurazione di base) non sono prestazioni di sostegno sociale. Non possono quindi essere soggetti al rimborso (p. es. dai cantoni d'origine secondo l'art. 3, par. 2, let. b LAS). Restano riservate le disposizioni cantonali d'applicazione della LAMal.

I premi della cassa malati obbligatoria a carico del beneficiario dovranno essere considerati nel budget del sostegno sociale unitamente alle partecipazioni e alla franchigia.

In situazioni eccezionali, opportunamente motivate, o per periodi limitati di tempo, le quote per le assicurazioni complementari possono essere assunte dall'ufficio del sostegno sociale. Questa parte dei premi assicurativi è da considerare come una prestazione sociale specifica (cfr capitolo C.I)

B.5.2 Spese per cure dentarie

Salvo in casi urgenti, il beneficiario deve chiedere un preventivo prima di iniziare il trattamento (v. capitolo H.2). Il preventivo dovrebbe anche contenere indicazioni sullo scopo del trattamento.

I costi da prendere a carico sono basati sul punteggio dell'INSAI o della tariffa sociale dei singoli cantoni. I costi del controllo annuale e dell'igiene dentaria dovrebbero essere assunti in ogni caso dagli uffici di sostegno sociale.

Se il trattamento esige costi elevati, gli uffici di sostegno sociale possono limitare la libera scelta del dentista e richiedere il preavviso di un dentista fiduciario.

C.2 Supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa

Con il supplemento d'integrazione, alle persone senza attività lucrativa è riconosciuta una prestazione a favore della loro integrazione sociale e/o professionale.

Il supplemento d'integrazione – a dipendenza delle prestazioni fornite e della loro rilevanza – si situa normalmente fra i 100 e i 300 CHF al mese per persona.

Sono ricompensate quelle prestazioni che aumentano e/o mantengono le possibilità di una reale integrazione. Esse devono essere verificabili e presupporre un impegno individuale in tal senso.

Il supplemento d'integrazione è una prestazione orientata alla persona di cui possono beneficiare più persone della medesima economia domestica.

Le competenti autorità del sostegno sociale possono stabilire un limite per il cumulo dei supplementi d'integrazione e per la quota di reddito esente (franchigia sul reddito).

E.3 Obbligo di rimborso delle prestazioni del sostegno sociale

Occorre distinguere fra il rimborso di prestazioni ottenute a pieno diritto e rimborsi di prestazioni ottenute illegalmente. Le richieste di rimborso sono regolate dal diritto cantonale in materia di sostegno sociale. Le competenze e il diritto applicabile risultano dall'art. 26 LAS.

In presenza delle basi legali necessarie, il rimborso delle prestazioni di sostegno sociale è ammissibile sia durante il periodo in cui viene versato un sostegno, sia quando la persona è già fuori dal sostegno sociale. Durante il periodo di percezione del sostegno, il rimborso può essere fatto pro rata temporis, in deduzione dei versamenti erogati dal sostegno sociale. Nello stabilire le rate mensili si deve prestare attenzione affinché l'ammontare del rimborso, compresa un'eventuale sanzione, non oltrepassi il limite di riduzione massima del 30%. Va tenuto conto dei bisogni delle persone sostenute assieme al beneficiario (bambini, coniuge).

E.3.1 Rimborso di prestazioni ottenute a pieno diritto

Il ritorno all'autonomia economica delle persone che beneficiano di un sostegno sociale è l'obiettivo prioritario del sostegno. Per raggiungerlo, la COSAS fa le seguenti raccomandazioni:

- ***Per principio, nessuna richiesta di rimborso sui redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata dopo il periodo del sostegno.***
- ***Laddove le basi legali prevedono un rimborso obbligatorio da redditi provenienti da un'attività lucrativa, si raccomanda di applicare un limite di reddito generoso e di limitare la durata dei rimborsi, per evitare di compromettere l'inserimento economico e sociale (H.9).***
- ***Nessun obbligo di rimborso di prestazioni ottenute allo scopo di promuovere l'inserimento professionale e l'integrazione sociale (franchigia sul reddito, supplemento d'integrazione, prestazioni speciali dettate dalla situazione legato a misure d'integrazione).***
- ***Lasciare a disposizione una somma adeguata (fr. 25 000.– per le persone sole, fr. 40 000.– per le coppie, più fr. 15 000.– per ogni figlio minorenni) alle persone che, grazie all'acquisizione di beni importanti che aumentano il loro patrimonio, perdono il diritto al sostegno materiale.***
Tali somme lasciate a libera disposizione dovrebbero essere considerate anche quando, dopo l'uscita del beneficiario da un periodo di sostegno, scatta l'obbligo di rimborsare le prestazioni ottenute, a causa dell'acquisizione di ulteriori beni prima della scadenza del periodo di prescrizione definito dal diritto cantonale.

H Guida pratica

H.1 Capitolo A.6: Scheda di calcolo del budget

Scheda di calcolo per determinare l'intervento

Utente: _____ mese/anno: _____

Uscite:

Bisogni primari Fr. per mese

- B.2.2 Forfait di mantenimento
_____ persona/e nell'economia domestica di _____ Fr. _____
- B.3 Spese di alloggio Fr. _____
 con spese accessorie senza spese accessorie
- B.3 Spese d'alloggio accessorie Fr. _____
• _____ Fr. _____
- B.4 Spese di base per la salute
• Assicurazione malattia obbligatoria LAMal Fr. _____
• Altro _____ Fr. _____

Prestazioni specifiche e supplementi d'integrazione

- C.1.2 • Spese per pasti fuori casa Fr. _____
• Spese di trasporto supplementari Fr. _____
- C.1.3 • Collocamento di figli minorenni Fr. _____
• Altro _____ Fr. _____

Totale bisogni primari Fr. _____

Supplemento d'integrazione

- C.2 Supplemento d'integrazione (SI) Fr. _____
SI seconda persona Fr. _____

Totale supplemento d'integrazione Fr. _____

Altre prestazioni specifiche

- Capitolo C • _____ Fr. _____
• _____ Fr. _____

Totale prestazioni specifiche Fr. _____

Totale uscite Fr. _____

Entrate:

E.1.2	Reddito da attività lavorativa: 1 ^a persona	Fr. _____	
	Reddito da attività lavorativa: 2 ^a persona	Fr. _____	
	Assegni familiari	Fr. _____	
	Alimenti	Fr. _____	
	Reddito da rendite o prestazioni assicurative	Fr. _____	
	Riduzione individuale dei premi (RIP)	Fr. _____	
F.5.2	Indennizzo per la conduzione dell'economia domestica	Fr. _____	
	Altre entrate		
	• _____	Fr. _____	
	• _____	Fr. _____	
	Totale entrate		Fr. _____
E.1.2	Deduzione della franchigia sul reddito (FR)	Fr. _____	
	Totale Entrate dopo la deduzione FR		Fr. _____
	Deficit/eccedenza		Fr. _____

H.10 Capitolo F.5: Calcolo del contributo di convivenza nelle convivenze stabili e dell'indennità per la conduzione dell'economia domestica in comunità abitative e di vita

Le basi per il calcolo del fabbisogno della persona non beneficiaria del sostegno sociale sono date dalle direttive budget-COSAS ampliato.

Budget COSAS ampliato

▪ COSAS Budget

Per il calcolo del budget COSAS si considerano le seguenti spese della persona non beneficiaria, dei suoi figli e dei figli comuni che vivono nella stessa economia domestica:

- forfait di mantenimento;
- spese per l'alloggio, incluse le spese accessorie ed eventuali conguagli (vedi sotto);
- cure mediche di base (assicurazione di base obbligatoria ai sensi LAMal);
- forfait per la franchigia e per la partecipazione all'assicurazione malattia di base obbligatoria (1/12esimo della franchigia massima fissata nel contratto e della partecipazione annua massima);
- prestazioni per esigenze specifiche, giustificate e cifrabili quantificabili (preventivo);
- premi assicurativi dell'assicurazione domestica e di responsabilità civile (1/12esimo del premio annuo)
- spese per cure dentarie
- Le franchigie sul reddito provenienti da un'attività lucrativa, o i supplementi d'integrazione, che sarebbero accordati in caso di sostegno.

Se il/la partner non beneficiario/a di prestazioni assistenziali dispone della sufficiente capacità finanziaria, egli/ella assume l'integralità dei costi generati dai figli in comune che vivono nella stessa economia domestica.

Solo nel caso in cui egli/ella non sia in grado di prendere a carico integralmente i costi per i figli in comune, questi saranno considerati nel budget della persona beneficiaria del sostegno sociale. In tal caso, il budget di convivenza sarà calcolato sulla base del budget COSAS senza gli ampliamenti sotto stanti.

▪ **Ampliamenti**

Il budget COSAS è ampliato con le seguenti posizioni:

- prestazioni di mantenimento legali dovute e realmente versate (a favore di figli, di ex-partner che non vivono più nella stessa economia domestica);
- le imposte correnti (1/12esimo delle imposte annue)
- il rimborso di debiti (vedi sotto)

▪ **Spese per l'alloggio**

Sarà presa in considerazione la parte dell'affitto non integrata nel budget del beneficiario di prestazioni sociali (cfr. capitoli B.3 e F.5).

Nel caso di un concubinato stabile, un affitto giudicato eccessivamente caro sarà considerato solo fintanto che non sarà disponibile un alloggio adeguato meno caro (cfr. capitolo B.3).

▪ **Rimborso dei debiti**

Nel budget COSAS ampliato, il rimborso dei debiti è considerato solo se esso è diventato esecutivo o è legato a un contratto, e sia effettivamente avvenuto. Lo scopo è di evitare un pignoramento che impedirebbe al/la partner economicamente autosufficiente di far fronte all'assunzione dei propri obblighi nei confronti del/la convivente.

Nel caso delle convivenze con figli in comune non viene preso in considerazione il rimborso dei debiti, poiché, sul piano del diritto esecutivo, queste convivenze sono trattate alla stregua di una famiglia, e il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al rimborso dei debiti.

▪ **Pignoramento**

Si tiene conto di un pignoramento in corso (sul reddito o sulla sostanza) fino a quando non è possibile ottenere un nuovo calcolo.

Calcolo del contributo di convivenza (concubinato stabile)

Il budget COSAS ampliato tiene conto delle entrate del partner tenuto a contribuire. Occorre considerare tutte le sue entrate (inclusi i redditi della sostanza, la tredicesima mensilità, ecc.), nonché le entrate dei figli calcolate nei contributi COSAS ampliati (quali gli assegni per figli, le rendite delle assicurazioni sociali). L'eccedenza delle entrate è calcolata integralmente come reddito (contributo di concubinato) nel budget della persona che richiede il sostegno sociale.

Nella misura in cui la persona chiamata a partecipare alle spese dispone di una sostanza che supera la somma lasciata a libera disposizione per prestazioni ricevute a titolo di riparazione morale o per attentato all'integrità (vedi capitolo E.2.1), questa va utilizzata per il mantenimento dell'intera economia domestica. Il sostegno sociale non è (temporaneamente) accordato.

Se il/la partner del concubinato non è disposto/a a fornire le informazioni necessarie sulle sue entrate e sulla sua sostanza, il sostegno è rifiutato per mancanza di prove dell'indigenza (vedi capitolo A.8.3).

Calcolo dell'indennità per la conduzione dell'economia domestica (comunità di abitazione e di vita di tipo familiare)

Il budget COSAS ampliato tiene conto delle entrate del partner tenuto a contribuire. Occorre considerare tutte le sue entrate (inclusi i redditi della sostanza, la tredicesima mensilità, ecc.). Un'eccedenza delle entrate è considerata al 50% nel contributo del richiedente un sostegno sociale, ma fino all'importo massimo previsto dal capitolo F.5.2.

Se la persona tenuta a contribuire dispone di una sostanza considerevole, si tiene conto di una parte convertibile della sostanza secondo le regole del mantenimento previste dal diritto di famiglia (cfr. capitolo H.4). Questa parte viene aggiunta al reddito.

Se il/la partner tenuto/a a contribuire non è disposto/a a fornire le informazioni necessarie sulle sue entrate e sulla sua sostanza, nel budget destinato alla persona che richiede il sostegno sociale sarà considerato come reddito l'importo massimo esigibile secondo il capitolo F.5.2.

Foglio per il calcolo del sostegno sociale COSAS ampliato

Nome: _____

Fabbisogno secondo le norme COSAS

Copertura dei bisogni materiali primari

		Fr. al mese	in totale
B.2	Forfait di mantenimento per un'economia domestica di _____ persone	CHF _____.	
B.3	Spese d'alloggio <input type="checkbox"/> con <input type="checkbox"/> senza spese accessorie	CHF _____.	
B.3	Eventuali spese supplementari d'alloggio	CHF _____.	
B.4	Spese du base per la salute		
	▪ Assicurazione di base LAMal	CHF _____.	
	▪ Forfait per franchigie e partecipazioni AM	CHF _____.	
	▪ Spese per cure dentarie	CHF _____.	

Prestazioni specifiche

C.1.1	▪ Spese dovute a malattia o handicap	CHF _____.	
C.1.2	▪ Spese per pasti consumati fuori casa	CHF _____.	
	▪ Spese supplementari di trasporto	CHF _____.	
C.1.3	▪ Cura dei bambini	CHF _____.	
C.1.8	▪ Altre prestazioni specifiche	CHF _____.	
	▪ Assicurazioni (domestica e RC)	CHF _____.	

Incentivi d'integrazione

C.2/E1.2	Supplementi d'integrazione/quota esente (franchigia) sul reddito da attività lucrativo	CHF _____.	CHF _____.
----------	--	------------	------------

Ampliamenti

Contributi di mantenimento	CHF _____.	
Imposte	CHF _____.	
Rimborso di debiti	CHF _____.	
Totale delle spese computabili	CHF _____.	CHF _____.

H.11 Giovani adulti nel sostegno sociale

Introduzione

Nel sostegno sociale sono considerati «giovani adulti» le persone fra i 18 anni compiuti ed i 25 anni compiuti. Per costoro va attribuita la massima priorità a una duratura integrazione professionale; essi devono terminare una formazione primaria corrispondente alla loro capacità.

Di principio, dalle persone che richiedono un aiuto ci si attende uno sforzo personale corrispondente alle loro capacità e possibilità individuali, al fine di ridurre, a corto termine, la situazione di necessità e, a medio e lungo termine, di migliorare la loro situazione personale ed economica. Aver concluso una formazione primaria diminuisce, a lungo termine, il rischio di dover far capo in modo prolungato al sostegno sociale.

La particolare condizione in cui si trovano i giovani adulti al momento di passare dall'obbligo scolastico al mondo del lavoro, richiede un'adeguata combinazione di offerte e di programmi strutturati che privilegino il lavoro di consulenza e motivazione, così come l'accompagnamento (coaching). Per ciò, a complemento delle misure esistenti, si dovranno predisporre delle offerte supplementari nell'ambito dell'informazione, della qualifica e dell'integrazione, al fine di accrescere le possibilità formative e professionali dei giovani adulti. Delle indicazioni tempestive in tal senso sono decisive.

I differenti gruppi di utenza

▪ ***Giovani adulti senza formazione di base***

Per questo gruppo di persone l'obiettivo principale consiste nel promuovere l'accesso a una formazione compatibile con le loro capacità. Oltre che a divenire economicamente autosufficienti i giovani adulti vanno motivati a compiere una formazione professionale, sostenendoli nell'orientamento a una professione e/o nella ricerca di un apprendistato, colmando eventuali lacune in ambito formativo. Ciò vale anche quando il giovane è, o era, appena diventato attivo professionalmente.

I genitori devono essere coinvolti in questo processo di sostegno il più presto possibile; i rispettivi ruoli, le aspirazioni e gli aspetti finanziari sono da chiarire.

▪ ***Giovani adulti durante la loro formazione di base***

Ai giovani che assolvono la loro formazione primaria, dev'essere consentito di terminarla. A tal fine, la copertura del minimo vitale dev'essere garantita.

Per principio sono i genitori a dover provvedere al mantenimento del figlio, assumendo i costi di una formazione iniziale appropriata (art. 276 cpv. 1 CC). Quest'obbligo di sostentamento continua a sussistere anche quando i giovani adulti sono ancora in formazione (art. 277 cpv. 2 CC). I giovani adulti in formazione continuano a essere sostenuti allorquando i loro redditi (p. es. salario d'apprendista, borse di studio) non sono sufficienti e i genitori non sono in grado di contribuire al loro sostentamento, o non sono disposti a ottemperare ai loro obblighi di mantenimento. In questo ultimo caso, il sostegno sociale è da intendere quale anticipo. Gli uffici preposti coprono tale necessità facendo poi rivalsa nei confronti dei genitori stessi (v. art. 289 cpv. 2 CC).

▪ ***Giovani adulti che hanno terminato la loro formazione di base***

Hanno diritto a un sostegno sociale di tipo finanziario anche quei giovani adulti i cui redditi e/o gli aiuti di terzi non sono sufficienti. L'obiettivo è di promuovere individualmente il loro duraturo inserimento nel mercato del lavoro.

Nel complesso vedi il capitolo B.4.

H.12 Capitolo A.8.1: Condizioni

Questionario che precede la disposizione delle condizioni:

Prima di imporre delle condizioni sono da chiarire le seguenti questioni:

- Quale scopo si persegue ponendo questa condizione?
- La condizione è adeguata per raggiungere lo scopo prefisso?
- La persona interessata è al corrente di ciò che ci si attende da lei e dei relativi motivi?
- E' ragionevole la condizione posta? La persona interessata è in grado di fornire la prestazione richiesta, tenuto conto del suo stato psichico e fisico e della sua situazione personale?
- E' praticabile la condizione? Esistono le condizioni quadro strutturali necessarie?
- Che cosa ne dice la persona interessata? Ha l'intenzione di rispettare la condizione? Ha obiezioni?
- Gli organi competenti del sostegno sociale hanno studiato le obiezioni (pertinenza) e, se del caso, hanno invitato la persona interessata a fornire delle prove? E' stato tenuto conto delle prove?
- Sono stati trattati allo stesso modo altri casi, simili?

Procedura per definire formalmente delle condizioni

1. Definire la natura della condizione (per es. inviare offerte di lavoro, partecipare a programmi occupazionali, sottoporsi a un esame medico con diagnosi sulla capacità lavorativa, ecc.).
2. Verificare la legittimità e la proporzionalità delle condizioni; il principio dell'uguaglianza giuridica e del divieto d'arbitrio. Le condizioni devono concordare con lo scopo, per es. l'inserimento nel mercato primario del lavoro.
- 2.1 Legittimità: le condizioni e le direttive incidono sul diritto all'autodeterminazione della persona che ha bisogno di un sostegno e devono quindi avere una base legale. Di regola, per quanto riguarda le condizioni, le leggi cantonali del sostegno sociale contengono disposizioni formulate in modo aperto, che lasciano un margine di apprezzamento agli organi del sostegno sociale. In tal modo, diventa possibile formulare una condizione adeguata al

caso individuale, che sia comunque conforme agli obiettivi della legge.

- 2.2 Proporzionalità: nel disporre le condizioni si deve rispettare il principio della proporzionalità (idoneità rispettivamente utilità, necessità, adeguatezza).
- 2.3 Parità dei diritti: le condizioni devono rispettare il principio della parità dei diritti (trattamento simile di casi analoghi). Il principio della parità dei diritti non richiede la presenza di situazioni identiche, ma una concordanza degli elementi essenziali richiesti per applicare la legge.
- 2.4 Divieto d'arbitrio: la disposizione di condizioni non può essere arbitraria. Per arbitrio si intende un errore qualificato grossolano che sottintende una decisione presa secondo una volontà soggettiva. Un atto arbitrario viola le attese elementari di equità e si sottrae a qualsiasi ragionevole giudizio.
- 3 Disposizione di condizioni: alla persona interessata deve essere data la possibilità di esprimersi anticipatamente sui fatti. L'autorità del sostegno sociale competente deve esaminare gli argomenti della persona interessata. La persona interessata deve sapere cosa si pretende da lei e perché. Le condizioni devono essere comunicate in conformità alle disposizioni procedurali cantonali: o per il tramite di una decisione formale o una semplice comunicazione scritta e motivata. Al più tardi al momento della sanzione, dopo aver garantito il diritto di essere ascoltato e i relativi mezzi di diritto, si deve emettere una decisione formale.